



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Sito web: [www.comunemalcesine.it](http://www.comunemalcesine.it)

Prot. n. del 30/09/2024

## ORDINANZA N. 145 DEL 30/09/2024

**OGGETTO:** MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO DAL 01 OTTOBRE 2024 AL 30 APRILE 2025.

### IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa” conferma, tra l’altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana per le polveri sottili (PM10) pari a 50 µg/m<sup>3</sup> da non superare più di 35 volte nell’arco dell’anno civile;
- il monitoraggio della qualità dell’aria condotto da ARPAV su tutto il territorio regionale evidenzia come il parametro PM10 permanga come uno dei più critici, soprattutto in corrispondenza della stagione autunnale/invernale in cui condizioni di ristagno atmosferico fanno impennare le concentrazioni delle polveri con valori che talvolta -spesso in maniera consecutiva per più giorni -superano il valore limite dei 50 µg/m<sup>3</sup>;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” (di seguito Accordo di Bacino Padano), che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- con decreto 7 novembre 2017 n. 186, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha emanato il “Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide”;

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 1855 del 29 dicembre 2020 in vigore dal 01 gennaio 2021, con la quale è stata approvata la nuova zonizzazione della qualità dell’aria, il Comune di MALCESINE risulta inserito nella zona C;
- la Regione Veneto, con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 maggio 2016, ha approvato l’aggiornamento del “Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera (di seguito indicato come PRTRA), che classifica le zone del territorio regionale nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento del valore limite e delle soglie di allarme, individua le Autorità competenti alla gestione delle situazioni di rischio e definisce le misure da attuare affinché sia ridotto il rischio di superamento dei valori degli inquinanti, con particolare riferimento alle polveri sottili (PM10), agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) e al biossido di azoto NO<sub>2</sub>;
- con deliberazione della Giunta regionale n. 836 del 6 giugno 2017 è stato approvato il “Nuovo Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell’aria nel Bacino Padano”, che interessa le regioni di Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- l’Accordo di Bacino Padano, all’art. 2, comma 1, lettera g) e all’art. 2, comma 1, lettera h), prevede interventi in tema di generatori di calore alimentati a biomassa legnosa a basse prestazioni emissive ed obbligo di utilizzo di pellet conforme agli standard;



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Sito web: [www.comunemalcesine.it](http://www.comunemalcesine.it)

- con l'obiettivo di un progressivo miglioramento della qualità dell'aria, la Giunta Regionale del Veneto con propria Deliberazione n. 480 del 02 maggio 2024 pubblicata sul BUR n. 72 del 31 maggio 2024, ha adottato la proposta di aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (PRTRA).

VISTO che:

- con sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea 10 novembre 2020 causa C-644/2018, lo stato Italiano è stato condannato per il mancato rispetto della direttiva sulla qualità dell'aria ambiente n. 2000/50/CE, a causa del sistematico superamento dei valori limite del PM10 in determinate zone e la mancata adozione di misure appropriate per rendere il più breve possibile il superamento;
- la Repubblica Italiana è stata condannata, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, e dalla documentazione risulta l'agglomerato di Verona (IT0512) rientra nelle zone di infrazione con riferimento ai valori limite dei livelli di PM10;
- con D.G.R. n. 238 del 2 marzo 2021, pubblicata sul BUR n. 36 del 12 marzo 2021, la Regione Veneto, dando atto del Piano straordinario per la qualità dell'aria, condiviso con le Regioni dell'Accordo Bacino Padano, ha approvato un Pacchetto 2021 -2023 contenenti le misure straordinarie;

- con D.G.R. n. 786 del 12 luglio 2024 la Regione ha esteso fino all'approvazione dell'aggiornamento del PRTRA la validità delle misure di divieto e limitazione elencate nell'allegato B della DGR 238/2021.

VISTO l'art. 182 comma 6-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" che, tra l'altro, dispone per i comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10);

A seguito del TTZ della provincia di Verona e visto il relativo verbale.

VISTI:

- il decreto ministeriale 7 novembre 2017 n. 186 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";
- il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 290, comma 4;
- il D.P.R. 412/93 e il D.P.R. 74/2013 e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 122 del 27 febbraio 2015 "Indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali";
- l'art. 50 del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in particolare il comma 3;

## ORDINA

- in tutto il territorio comunale dal 01 Ottobre 2024 al 30 aprile 2025 il divieto di effettuare combustioni all'aperto, di materiale vegetale, anche se effettuate nel luogo di produzione, al fine di reimpiegare i residui,





# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Sito web: www.comunemalcesine.it

come sostanza concimante o ammendante, fatte salve le necessità di combustione finalizzate alla tutela sanitaria di particolari specie vegetali;

- **di spegnere il motore degli autobus nella fase di stazionamento ai capolinea**, indipendentemente dal protrarsi del tempo della medesima e dalla presenza a bordo del conducente o di passeggeri. La partenza dei veicoli dal capolinea deve essere immediatamente successiva all'accensione del motore;

- **di spegnere il motore degli autoveicoli in sosta e dei veicoli merci anche durante le fasi di carico/scarico**, in particolare nelle zone abitate;

- **di spegnere la climatizzazione dei seguenti spazi dell'abitazione** o ambienti ad essa complementari:

a) cantine, ripostigli, scale primarie e secondarie che collegano spazi di abitazione con cantine, box, garage;

b) box, garage, depositi;

- di non utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "2 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186);

- di provvedere alla copertura dei mezzi che trasportano materiale polverulento al fine di evitare la dispersione in atmosfera (rif. Art.164 del Codice della Strada);

- nelle ore/giorno consentite in zona climatica E) (n.b. allo stato attuale 14 ore/giorno dal 15/10/2022 al 15/04/2023, fatta salva eventuale nuova norma più restrittiva), di limitare la temperatura misurata ai sensi del D.P.R. 412/93 e s.m.i.:

**a massimi di 19°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con le sigle:

E.1 – residenza e assimilabili;

E.2 – uffici e assimilabili;

E.4 – attività ricreative o di culto e assimilabili;

E.5 – attività commerciali e assimilabili;

E.6 – attività sportive;

**a massimi 17°C** negli edifici classificati in base al D.P.R. 412/93, con la sigla E.8 – attività industriali ed artigianali e assimilabili;

- **di precisare che, in relazione al punto precedente, rimane fatta salva eventuale nuova norma più restrittiva;**


- **di adottare le disposizioni di cui alla norma UNI 10683/2012 “Generatori di calore alimentati a legna o altri biocombustibili solidi – verifica installazione controllo e manutenzione”** secondo gli indirizzi assunti dalla Regione del Veneto (DGRV 1363/2014).

In attesa di una puntuale definizione della legislazione regionale della suindicata norma UNI, tutti i proprietari e/o conduttori di generatori di calore di qualsiasi potenza termochimica alimentati a legna naturale, tronchetti o brichette compresse, destinati anche alla cottura dei cibi quali caminetti, forni, termocucine, etc. dovranno provvedere ad una manutenzione di pulizia annuale o ogni 40 q.li di biomassa bruciata sia della struttura termica che della canna fumaria. Delle succitate operazioni di manutenzione il proprietario/conducente dovrà conservare traccia cartacea indicante data di intervento, nominativo e firma del manutentore che ha effettuato l'intervento. Fatto salvo il limite dei 40 q.li di biomassa bruciata, la manutenzione della struttura termica e della canna fumaria di pertinenza di pubblici esercizi (a titolo indicativo e non esaustivo: ristoranti, trattorie, pizzerie etc.) dovrà avere cadenza semestrale con interventi da effettuarsi nei mesi primaverili ed autunnali; le operazioni manutentive andranno registrate indicando data di intervento, firma e nominativo di chi ha effettuato l'intervento;

- **di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2** da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;

- per pubblici esercizi ristoranti, trattorie, pizzerie ecc. (con ristorazione) **provvedere alle manutenzioni delle cappe di aspirazione e canali di fumo provenienti dalle cucine con cadenza almeno annuale**, tenendo traccia cartacea degli interventi (data, sostituzione filtri, pulizia condotte, nominativo ecc.);

- **di prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), **l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività**



# COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Sito web: [www.comunemalcesine.it](http://www.comunemalcesine.it)

**agricole**, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

## INFORMA

l'Accordo Bacino Padano (DGRV n. 836/2017), VIETA l'installazione di generatori a biomassa legnosa con classe emissiva inferiore alle "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta con D.M. n. 186/2017;

## RIMANGONO CONSENTITI

- I falò rituali nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale;
- La preparazione dei cibi in contesto domestico all'aperto o nel corso di manifestazioni legate a consolidate tradizioni pluriennali, organizzate e/o riconosciute dall'Amministrazione Comunale;
- Prove pratiche condotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di cui al DM 10 marzo 1998;

## Sanzioni previste

Fatte salve le specifiche disposizioni di legge e/o regolamentari, fermo restando le sanzioni previste dal T.U. Ambiente (d.lgs. 152/2006), dal T.U.L.P.S., dal Regolamento d'Igiene e dal Regolamento di Polizia Urbana, dal Codice della Strada, l'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza comportano il pagamento di una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000.

Il presente provvedimento viene reso noto tramite apposizione all'Albo Pretorio, pubblicazione sul sito del Comune e attraverso libera diffusione. Viene inviato al Comando Polizia Locale, ai Carabinieri di MALCESINE, alla Provincia di Verona.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

Il Comando della Polizia Locale provvederà ad effettuare attività di vigilanza e controllo a quanto disposto dalla presente Ordinanza con modalità idonee ad assicurarne l'efficacia.

IL SINDACO  
Giuseppe Benamati